

## **Nuove elezioni in vista. Pericoli da evitare**

di Sergio Pomodoro \*

Nella attuale sempre più aggrovigliata situazione politica sembra ormai profilarsi all'orizzonte l'eventualità che tra non molto si potrà andare a nuove elezioni – il che tutto sommato non sarebbe un gran male – ma anche che ci si potrebbe andare, nonostante i perversi effetti da essa prodotti in questi due ultimi anni, sulla base della legge elettorale vigente. Perciò in tanti ci si domanda se e come sarà possibile scongiurare questo pericolo.

A questa domanda la mia risposta è SI, è possibile. Ma a differenza della maggior parte dei commentatori, per non parlare dei politici, credo di poter dimostrare che non è vero che nel caso di una crisi del governo l'unica via per sottrarsi a tale malaugurata eventualità sarebbe l'approvazione, nel Parlamento, di una nuova e diversa legge sulle elezioni politiche. E non è vero perché finché la legge elettorale vigente, che ormai tutti ci siamo abituati a chiamare “legge porcata” o “porcellum”, rimarrà in vigore, il Presidente della Repubblica, di fronte a una caduta del governo, allo stato, pur in presenza di tutte le altre condizioni richieste, non potrebbe sciogliere le Camere.

Ad altissima voce va infatti detto che al punto in cui siamo arrivati non si può più continuare a ignorare – come purtroppo invece si è fatto e tuttora si fa – i rilievi di incostituzionalità – tra cui soprattutto la stridente irragionevolezza del modo in cui nella legge elettorale vigente il premio di maggioranza regionale da essa introdotto riguardo alla elezione del Senato veniva reso operante – messi chiaramente in luce da eminenti giuristi – come, fra gli altri, i presidenti emeriti della Corte costituzionale Elia e Zagrebelski e i professori Alessandro Pace e Andrea Manzella – fin da quando la legge elettorale vigente fu approvata, nell'ottobre del 2005, verso la fine della legislatura, alla Camera, con lo stesso testo con cui passò poi al Senato.

E che quindi in base a tali argomentatissimi rilievi sussistevano, e tuttora sussistono, validi motivi per dichiararne la illegittimità costituzionale, o quanto

meno per dar corpo a questioni di legittimità costituzionale non manifestamente infondate.

Questioni non manifestamente infondate e, aggiungo, tutt'altro che irrilevanti, al fine della prospettata eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del "porcellum", giacché in questa sarebbe necessariamente implicito l'accertamento della inefficacia, non "sopravvenuta" ma "originaria, della abrogazione che con la legge porcata si intese disporre, della preesistente legge elettorale, il cosiddetto "mattarellum". "Mattarellum" che di conseguenza diventerebbe nuovamente applicabile, assicurando, dopo eliminato il "porcellum", la persistente necessaria esistenza, nell'ordinamento dello Stato, di una legge sulle elezioni politiche potenzialmente operante.

In questa situazione è dunque anche chiaro che finché le questioni di legittimità costituzionale, che come si è visto accompagnano e gravano fin dal suo nascere sulla legge elettorale vigente - non potendo il Presidente della Repubblica, da solo, disapplicare le norme della Costituzione che così seriamente si assumono dalla stessa violate - non saranno risolte dalla autorità sola competente a decidere in materia, e cioè la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, non potendo consentire, per le ragioni suddette, che in seguito ad una caduta del governo le successive nuove elezioni si tengano sulla base del "porcellum", non potrà neppure - come sopra si è detto - procedere allo scioglimento delle Camere.

E d'altra parte, che l'esercizio dei poteri del Presidente della Repubblica fosse condizionato, di fronte alla legge elettorale vigente, dalle questioni non manifestamente infondate e non manifestamente irrilevanti che pesano su di essa, si era già visto chiaramente fin dal momento in cui il Presidente della Repubblica fu chiamato a promulgarla.

C     Già da allora, infatti, in un suo articolo su "Europa" del 20 dicembre 2005, Alessandro Pace metteva in evidenza che il solo fatto che la legittimità costituzionale della legge elettorale vigente fosse, per le stesse ragioni sopra più volte esposte, quanto meno, obiettivamente discutibile,

obbligava il Capo dello Stato, prima di promulgarla, a chiedere, a norma dell'art. 74, primo comma, della Costituzione, in un messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione. E se ciò non si fece fu, come tutto fa credere, oltre che per il connaturato "self restraint" a cui il Presidente Ciampi si ispirò in tutto il suo settennato, per il pregiudizio – da non pochi forse ancora condiviso, ma che nel citato scritto del professor Pace si dimostrava radicalmente e definitivamente infondato – che la cosa fosse possibile nel solo caso della manifesta incostituzionalità della legge da promulgare.

Ciò detto, però, riprendendo il discorso su iniziato, un'altra domanda si pone in modo pressante. In qual modo, cioè, le questioni di legittimità costituzionale che incombono sulla legge elettorale vigente potranno essere sottoposte al giudizio della Corte costituzionale?

Purtroppo i vuoti e le lacune normative che – come da antica data si è in più occasioni messo in chiaro dai costituzionalisti – si riscontrano nell'ordinamento del processo costituzionale, specie di quello in via incidentale, rendono, in generale, quanto mai difficile, se non proprio impossibile, sottoporre le leggi sulle elezioni politiche, quali che siano, a un giudizio di legittimità costituzionale – cosa che difatti nei più di cinquanta anni di attività della Corte costituzionale non si è mai verificata – precludono anche nei confronti della legge elettorale vigente le vie normali dell'accesso al giudice delle leggi.

A ben guardare, però, un'altra via per impedire che di fronte a una legge come la legge porcata la Costituzione resti indifesa ed il pur sacrosanto interesse, e diritto, di tutti gli elettori, e quindi di tutti i cittadini, a chiedere e ad ottenere il necessario intervento della Corte costituzionale continui ad essere calpestato, si rivela aperta e percorribile: quella di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, da promuoversi dal Presidente della Repubblica – per la tutela di un potere suo proprio quale è quello di scioglimento delle Camere conferitogli dall'art. 88 della Costituzione – nei confronti del Parlamento. A male estremo estremo rimedio.

Cosicché, una volta instaurato, con il necessario ricorso del Presidente della Repubblica contro la legge elettorale vigente – essendo ormai da tempo del tutto pacifico che anche le leggi possono essere oggetto di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – il relativo giudizio davanti alla Corte costituzionale, solo se la sentenza della Corte fosse di rigetto o di inammissibilità, per essersi in esse ritenute le questioni gravanti sul “porcellum” non fondate o anche solo non rilevanti agli effetti della decisione richiesta, si potrebbe – ed anzi si dovrebbe – in caso di nuove elezioni, andare al voto con la legge elettorale vigente. Ma se invece la sentenza della Corte – come a me sembrerebbe assai più probabile – fosse di illegittimità costituzionale, le nuove elezioni dovrebbero indirsi in base alle norme del resuscitato “mattarellum”. In entrambe le ipotesi, però, solo con la pronuncia della Corte costituzionale il Presidente della Repubblica si vedrebbe restituito il pieno esercizio del potere di scioglimento delle Camere fino a quel momento compromesso, in quanto sospetta di incostituzionalità, dalla legge calderoliana.

Va da sé, però, in conclusione, che tutto quanto, in queste note, si è sin qui cercato di dire e di sostenere, sul piano strettamente giuridico-costituzionale, non avrebbe più ragion d’essere e sarebbe del tutto inutile se, dopo i reiterati, ma fino ad ora sempre vani, tentativi esperiti in questi ultimi due anni, alla fine dei tempi supplementari si riuscisse finalmente a trovare l’agognato e anche per me sempre auspicabile accordo, nel Parlamento, per poter dar vita ad una nuova vera legge elettorale.

\* già magistrato di Cassazione